

Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei.

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli artt. 24 e 25 del capo 6° del vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici che stabilisce i presupposti per il conferimento di incarichi professionali;

Vista la determinazione della sottoscritta direttrice dell'Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei n. 469/10 del 29/05/2009 con la quale si approvava l' avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituzione;

Dato atto della avvenuta pubblicazione dell'avviso di selezione per giorni 15;

Visto il verbale datato 26.06.2009, redatto dalla sottoscritta direttrice dell'Istituzione ai sensi dell'art. 3 comma 26 del citato Regolamento per l'organizzazione degli Uffici nel quale si dà atto delle valutazioni dei curricula pervenuti nei termini disposti dall'avviso di selezione, in base a quanto disposto dall'art. 32 del medesimo Regolamento;

Atteso pertanto che, dal suddetto verbale, emerge che è stato individuato il seguente soggetto cui affidare incarico di collaborazione coordinata e continuativa nella persona della dott.ssa Pascucci Giuliana nata a Corridonia il 22/10/1972 ed ivi residente in Viale Europa, 11;

Dato atto della ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 24 del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici;

Atteso che al momento non esistono né all'interno della Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei né all'interno del Comune di Macerata professionalità disponibili del tipo di quelle fornite dalla suddetta professionista in grado di assicurare i servizi richiesti e sopra descritti nel citato avviso di selezione;

Preso pertanto atto che:

- il rapporto di collaborazione che va ad instaurarsi rispetta i requisiti previsti dalla vigente normativa;
- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa viene stipulato mediante un atto scritto da cui ne risulta la durata, lo svolgimento con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, il corrispettivo commisurato alla quantità e qualità del lavoro svolto;

Sentita la disponibilità della stessa per l'incarico di che trattasi;

Considerato che detto incarico debba svolgersi secondo le indicazioni e sotto la responsabilità della direttrice della Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei, in base ad apposito contratto da stipulare a cura della stessa figura dirigenziale secondo lo schema allegato alla presente;

DETERMINA

1. Conferire, per i motivi espressi in premessa, incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa di carattere occasionale per il periodo dal 20.7.2009 al 19.07.2010 alla dott.ssa Giuliana Pascucci per lo svolgimento, presso l'Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei, dei seguenti compiti:

- a. Definizione, progettazione e sviluppo di contenuti specifici per le attività educative all'interno dei musei di Palazzo Buonaccorsi con particolare attenzione alla promozione dell'educazione permanente e all'elaborazione di supporti di visita multimediali e telematici correlati ai nuovi allestimenti
 - b. Elaborazione e realizzazione dei contenuti informativi del sito web dei musei comunali;
2. Affidare alla competenza della direttrice dell' Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei la stipula del relativo contratto di affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da redigersi in base allo schema allegato al presente atto.
 3. Stabilire che per il predetto incarico, la designata dovrà attenersi alla normale diligenza richiesta dalla normativa professionale ed al rispetto dei principi da essa emanati e che non saranno soggette ad alcuno degli obblighi propri del pubblico impiego non dovendo rispettare alcun orario di lavoro né soggiacere ad alcun vincolo di subordinazione gerarchica, ma fare riferimento solo alle indicazioni della direttrice dell' Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei.
 4. Stabilire che all'incaricata venga corrisposto un compenso annuo lordo di €24.000,00 compresi gli oneri riflessi e gli eventuali rimborsi spesa missioni.
 5. Finanziare la spesa quantificabile in €24.000,00 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP ed eventuali rimborsi spese per attività lavorativa fuori sede con imputazione al capitolo 1.407.009 az. 11 impegno 13/2009 e 1/2010, giusta la determinazione della sottoscritta direttrice dell'Istituzione n. 469/10 del 29/05/2009.
 6. Stabilire che l'incarico conferito potrà cessare in qualunque momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne Comunale.
 7. Trasmettere copia del presente atto alla Segreteria del Consiglio che provvederà alla sua pubblicazione sul portale comunale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento.

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE
Dott.ssa Alessandra Sfrappini

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data _____, presso la Civica Residenza, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Macerata, rappresentato dalla dott.ssa Alessandra Sfrappini, nata in Ancona il 11/06/1955 e residente a Macerata in Borgo Santa Croce n. 31, Direttrice della Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei del Comune di Macerata, di seguito denominata più semplicemente Istituzione, e la dott.ssa Giuliana Pascucci, nata a Corridonia il 22/10/1972, ivi residente in viale Europa n. 11, C.F. PSC GLN 72R62 D402W, di seguito denominato più semplicemente Collaboratore,

Vista le determinazioni n. 469/10 del 29/05/2009 e n. _____ del _____ della sottoscritta direttrice con cui l'Istituzione ha deciso di avvalersi di un collaboratore esterno, ed accentrare su quest'ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi enunciati nel predetto atto;

Tenuto presente che il collaboratore si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore dell'Istituzione;

Considerato che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera così come definita dal Codice Civile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Istituzione conferisce al Collaboratore che accetta l'incarico avente ad oggetto la seguente attività:

- a. Definizione, progettazione e sviluppo di contenuti specifici per le attività educative all'interno dei musei di Palazzo Buonaccorsi con particolare attenzione alla promozione dell'educazione permanente e all'elaborazione di supporti di visita multimediali e telematici correlati ai nuovi allestimenti
- b. Elaborazione e realizzazione dei contenuti informativi del sito web dei musei comunali;

I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.

Il Collaboratore nel rapporto con l'Istituzione e con i referenti dallo stesso indicati stabilisce le modalità di espletamento del progetto da realizzare e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte da espletare in collaborazione con i dipendenti del Comune.

Nell'effettuare quanto sopra descritto il Collaboratore si organizzerà autonomamente in stretto raccordo con gli altri collaboratori del progetto sulle metodologie da eseguire di volta in volta rapportandosi con il responsabile del progetto dell'ufficio di riferimento.

ART. 2. NATURA DELL'INCARICO

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della sede del Comune.

Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.

ART. 3 – DURATA

Il presente incarico decorre dal 20.07.2009 al 19.07.2010. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dalla Istituzione.

ART. 4. ORGANIZZAZIONE

L'Istituzione metterà a disposizione della dott.ssa Giuliana Pascucci l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Inoltre il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti della Istituzione Macerata Cultura – Biblioteca Musei del Comune di Macerata, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

Il Collaboratore si impegna, essendo indispensabile, per coordinare la propria opera con l'attività della istituzione, a garantire la sua presenza presso una sede di attività della Istituzione, secondo la seguente articolazione giornaliera: dal lunedì al sabato, con articolazione oraria da concordarsi con la direttrice della Istituzione .

ART. 5 – VERIFICA PRESTAZIONI

Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta all'Ente, attraverso la direttrice della Istituzione, la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze.

ART. 6 - COMPENSO

Per tale incarico l'Istituzione si impegna a corrispondere alla dott.ssa Giuliana Pascucci il compenso annuo lordo di € 24.000,00 al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla Legge. La suddetta cifra comprende eventuali rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente documentate e preventivamente autorizzate dalla Direttrice della Istituzione, responsabile delle attività del Collaboratore.

La cifra sopra riportata comprende anche oneri riflessi ed IRAP.

Il corrispettivo verrà liquidato in ratei mensili, decurtati dagli oneri e dai rimborsi di cui sopra, previa presentazione della nota professionale da parte del Collaboratore entro i primi 10 giorni del mese.

ART. 7 – RISULTATO O PRODOTTO DELL'ATTIVITA' E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La collaboratrice dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà del Comune di Macerata, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) scadenza del termine o della proroga oppure avvenuta realizzazione della prestazione incaricata;
- b) sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile ai contraenti;
- c) inadempienze contrattuali, compresa la sospensione ingiustificata della prestazione per più di sei giorni lavorativi;
- d) commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- e) sospensione della prestazione per un periodo superiore a quelli previsti nel presente accordo;
- f) prestazione di servizio militare,

In caso di inadempienza di cui sopra una delle parti può risolvere il contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

La rescissione del contratto si potrà avere:

a) danneggiamenti al Comune o a terzi, imputabili al Collaboratore a titolo di dolo o colpa grave, nonché furto o appropriazione indebita;

b) rinuncia da parte del Collaboratore. In tal caso, egli dovrà darne motivata comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni (termine riferito ad una durata annuale del contratto), con diritto a percepire quanto maturato sino al momento dell'interruzione, fatto salvo il diritto del Comune, alla corresponsione, da parte del prestatore, di una somma a titolo di indennizzo, pari a quella stabilita a titolo di mancato guadagno nel capoverso precedente, qualora il recesso

determini un pregiudizio alle ragioni del Comune e ferma restando la possibilità di agire per il risarcimento per danni ulteriori.

La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Comune provvederà all'apertura della posizione I.N.A.I.L.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al Collaboratore sarà garantita la priorità assoluta in caso di ripristino da parte del Comune di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

Il rapporto instaurato in ragione del presente contratto determinerà in favore del Collaboratore il diritto di veder valutato il servizio prestato in occasione dei concorsi pubblici banditi dal Comune per formulazioni di graduatorie o assunzioni .

ART. 10 - INFORTUNIO

Nel caso di infortunio riconosciuto dall'I.N.A.I.L., il Comune corrisponderà al lavoratore l'anticipo della indennità corrisposta dall'istituto a decorrere dal 1° giorno di inizio del medesimo.

Il Collaboratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'infortunio occorso, prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le modalità concordate, e far pervenire al Servizio Personale il relativo certificato medico, attestante l'inizio e la durata, entro il 1° giorno di assenza.

ART. 11- SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di malattia la prestazione è sospesa temporaneamente. La sospensione per malattia non potrà eccedere il periodo di 60 giorni nell'anno solare, oltre i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto.

Tale sospensione non comporta alcuna proroga del contratto, che si estingue alla scadenza prestabilita. Si prevede l'erogazione del corrispettivo nel modo che segue:

- a. Dal primo al trentesimo giorno: corrispettivo pari al 100%;
- b. Dal trentunesimo al sessantesimo giorno: corrispettivo pari al 35%.

Nei casi di effettuazione di terapia salvavita l'erogazione del corrispettivo rimarrà pari al 100%.

Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente l'impossibilità ad eseguire la prestazione al fine di permettere al committente di intervenire con soluzioni alternative, inviando in caso di malattia ed infortunio, apposita certificazione sanitaria entro le 48 ore successive all'insorgere degli eventi in questione.

In caso di maternità, alla collaboratrice è riconosciuto il diritto di astenersi dal prestare la propria attività, per un periodo massimo complessivo di 180 giorni (due mesi prima della data presunta del parto più tre mesi successivi alla nascita, più trenta giorni di congedi parentali). In tal caso, si verifica la sospensione del rapporto senza erogazione di corrispettivo.

Persistendo le esigenze che avevano dato luogo all'incarico, il Comune si impegna a prorogare il rapporto fino ad una durata massima pari al tempo di effettiva astensione dalla prestazione, ferma restando anche la possibilità per le parti di prorogare il rapporto per un periodo maggiore.

Il congedo di maternità potrà anche essere richiesto dalla collaboratrice qualora abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Tale congedo dovrà essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Nel caso di astensione anticipata dal lavoro per eventi che mettano a rischio la gravidanza, disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il rapporto sarà sospeso per l'intero periodo; in tal caso, persistendo le esigenze che avevano dato luogo all'incarico il Comune si impegna a prorogare il rapporto fino ad una durata pari al tempo di effettiva astensione dalla prestazione, ferma restando anche la possibilità per le parti di prorogare il rapporto per un periodo maggiore.

Nel caso di astensione anticipata, la durata del periodo di proroga, di cui al precedente comma, sarà aumentata dei giorni di effettiva astensione.

Il Collaboratore concorderà con il committente il periodo di sospensione retribuita del rapporto, di massimo 24 giorni in ragione annua, in conformità a quanto previsto dal punto 5 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 4 del 15 luglio 2004.

Al Collaboratore è riconosciuto, altresì, il diritto di sospendere temporaneamente il rapporto fino a 15 giorni continuativi di calendario, con corresponsione del corrispettivo, in caso di matrimonio, previa richiesta scritta da far

pervenire con anticipo di almeno 30 gg., nei limiti in cui non si pregiudichi l'esecuzione del progetto o l'espletamento delle attività incaricate.

La prestazione di cui al contratto di collaborazione, infine, si potrà sospendere, senza diritto al corrispettivo, mediante richiesta scritta del Collaboratore e compatibilmente con l'oggetto della prestazione e con la durata del contratto per motivi personali e familiari per un massimo di giorni 8.

Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Comune, almeno entro 48 ore, l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere al Comune di intervenire con soluzioni alternative.

Nell'ipotesi di interruzione come prevista nel punto sopra menzionato il Collaboratore sarà tutelato, in caso di infortunio sul lavoro dalla copertura assicurativa I.N.A.I.L. e in caso di malattia come sopra indicato.

ART. 12. SPESE DI CONVENZIONE

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

ART. 13. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata.

ART. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle vigenti norme civili e fiscali e dalla normativa interna al comune di Macerata.

Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti del Comune e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA DIRETTRICE DELLA ISTITUZIONE

dott.ssa Alessandra Sfrappini

LA COLLABORATRICE

dott.ssa Giuliana Pascucci
